ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2958 del 13/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Palomba Nunzia con sede legale a Rubiera (RE) Via Contea 20 ed impianto in Via 3 Febbraio 1831, n.16, Sassuolo (MO). Voltura e aggiornamento dell'AUA n. 537 del 16/12/2014 rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Autolavaggio Cocchi di Del Vecchio Domenico & C. SnC. Riferimento SUAP n. 146/2014 del Comune di Sassuolo. Pratica n. 17190/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3109 del 13/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Palomba Nunzia con sede legale a Rubiera (RE) Via Contea 20 ed impianto in Via 3 Febbraio 1831, n.16, Sassuolo (MO). Voltura e aggiornamento dell'AUA n. 537 del 16/12/2014 rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Autolavaggio Cocchi di Del Vecchio Domenico & C. SnC Riferimento SUAP n. 146/2014 del Comune di Sassuolo. Pratica n. 17190/2017.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".
In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

– Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, prot. SUAP n. 2267/2017/SUAP in data 26/05/2017 e pervenuta ad Arpae SAC di Modena in data 06/06/2017 prot. 11000, dalla Palomba Nunzia con sede legale a Rubiera (RE) Via Contea 20 in qualità di nuovo gestore dell'impianto ubicato a Sassuolo (MO) Via 3 Febbraio 1831, n.16, per la voltura

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Modena n. 537 del 16/12/2014, rilasciata alla Autolavaggio Cocchi di Del Vecchio Domenico & C. SnC ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
− Visto il parere sulla valutazione di impatto acustico rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE – distretto Area Sud, assunto agli atti con prot. n. 16952 del 28/8/2017;
− Viste le integrazioni volontarie assunte agli atti con prot. n. 10861 del 29/5/2018;
− Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
− Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di revocare la Determinazione n° 537 del 16/12/2014 ad oggetto : D.P.R. 13 MARZO 2013 n 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AUTOLAVAGGIO COCCHI DI DEL VECCHIO DOMENICO & C. SnC (Impianto di Via 3 Febbraio 1831, n.16) – Sassuolo (MO).

2) di autorizzare ai sensi del DPR 13 Marzo 2013 n. 59 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) la ditta PALOMBA NUNZIA con sede legale con sede legale a Rubiera (RE) Via Contea 20 e impianto ubicato a Sassuolo (MO) Via 3 Febbraio 1831, n.16 che comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.

3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Di confermare la validità del presente provvedimento fino alla data del **15 Dicembre 2029.**

6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

9) Di informare che:

a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Sassuolo
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Sassuolo

b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta Palomba Nunzia sede legale a Rubiera (RE) in Via Contea 20, impianto di Via 3 Febbraio 16 a Sassuolo (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	**Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)** **Acque reflue industriali in pubblica fognatura**

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Palomba Nunzia nell'impianto di Via 3 Febbraio 16 a Sassuolo (MO), svolge attività di Autolavaggio.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, previo trattamento con impianto di sedimentazione e disoleazione, sono convogliate nella fognatura pubblica di via 3 febbraio a Sassuolo.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole del Comune di Sassuolo, acquisito agli atti con protocollo n° 95.334/9.13 del 1 ottobre 2014, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche.

D – Prescrizioni e disposizioni

1) **E' autorizzato** il gestore della ditta PALOMBA NUNZIA, con sede legale a Rubiera (RE) in Via Contea 20 e impianto ubicato a Sassuolo in Via 3 Febbraio 1831, n.16 **a scaricare nella pubblica fognatura** di Via 3 Febbraio a Sassuolo (MO) le acque reflue industriali derivanti dall'attività di Autolavaggio.
2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
5) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del manufatto di sedimentazione e disoleazione; dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da

parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

6) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.

   Tale documentazione deve contenere:

   - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
   - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
   - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
   - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
   - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

9) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

12) É fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Sassuolo ed ad HERA S.p.A. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13) Ai sensi della Direttiva di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1480/10, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, deve essere sottoscritto con HERA S.p.A. gestore delle pubbliche fognature un contratto che disciplina le condizioni del servizio fra Gestore e Utente.

14) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata HERA S.p.A. gestore della fognatura pubblica la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato RUMORE

Ditta Palomba Nunzia di Rubiera (RE), impianto di 3 febbraio 16/a, Sassuolo (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	**Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447**

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta Palomba Nunzia, con sede legale a Rubiera (RE), via Contea, n° 20, nell'impianto di via 3 febbraio, 16/a Sassuolo (MO), svolge attività di Autolavaggio.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);

- l'area interessata dall'impianto è inserita all'interno di una classe III, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione di impatto acustico datata 2017, presentata a corredo dell'istanza di AUA della ditta Palomba Nunzia per l'impianto di 3 febbraio 16/a, Sassuolo (MO).

Visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso dal distretto Area Sud di ARPAE Modena e acquisito agli atti con protocollo n° 16952 del 28/8/2017.

D – Prescrizioni e disposizioni

1) **Il nulla osta <u>ai soli fini acustici,</u>** fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Sassuolo (MO), via 3 febbraio n. 16, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Palomba Nunzia, secondo la configurazione descritta nella valutazione di impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.
2) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
3) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione di impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.